

The background of the slide features a faint, stylized image of a pair of scales of justice, symbolizing law and equity. The scales are positioned on the right side of the slide, with the pans hanging from a central beam.

**IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI
BENI MOBILI NEI PAESI “BRIC”
(BRASILE, FEDERAZIONE RUSSA, INDIA,
CINA)**

**Avv. Alessandro Albicini
Studio Legale Albicini
Via Marconi, 3
40122 BOLOGNA
Tel. 051/228222 – 227552
Fax 051/273323
e-mail: info@studioalbicini.it
www.studioalbicini.it**

PAESI “BRIC”

- BRASILE;
- FEDERAZIONE RUSSA;
- INDIA;
- CINA.

BRASILE

- PAESE NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI.
- SECONDO LA GIURISPRUDENZA BRASILIANA, LE PARTI NON SONO LIBERE DI SCEGLIERE LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO CHE, DI NORMA, VIENE INDIVIDUATA IN QUELLA DEL PAESE DELLA PARTE CHE FORMULA LA PROPOSTA DI CONTRATTO.
- È VIETATO INDICIZZARE IL VALORE DEI PRODOTTI CONTRATTUALI AD UNA VALUTA ESTERA O PREVEDERE MECCANISMI DI REVISIONE DEL PREZZO CON PERIODICITÀ INFERIORE A 12 MESI.

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E DEL RISCHIO DI PERIMENTO DEI BENI

- IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E DEL RISCHIO DI PERIMENTO DEI BENI OGGETTO DEL CONTRATTO SI REALIZZA CON LA CONSEGNA DEI BENI ALL'ACQUIRENTE.
- IL RISCHIO DI PERIMENTO DEI BENI È A CARICO DELL'ACQUIRENTE SE QUEST'ULTIMO NON ADEMPIE AL SUO OBBLIGO DI RICEVERE I PRODOTTI MESSI A SUA DISPOSIZIONE AL TEMPO E NEL LUOGO CONCORDATI.

GARANZIA DI CONFORMITÀ DEI BENI

- VIZI APPARENTI (VIZI RILEVABILI ALLA VISTA DEL BENE): L'ACQUIRENTE DEVE DENUNCIARLI AL VENDITORE ENTRO 30 GIORNI DALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI, POTENDO CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO OPPURE UNA RIDUZIONE DEL PREZZO DEI PRODOTTI (O UNA RESTITUZIONE PARZIALE DEL PAGAMENTO GIÀ EFFETTUATO).
- VIZI OCCULTI: L'ACQUIRENTE DEVE DENUNCIARLI ENTRO 180 GIORNI DALLA RELATIVA SCOPERTA.
- IL VENDITORE, QUALORA FOSSE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DEI VIZI DELLA MERCE, È OBBLIGATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PATITI DALL'ACQUIRENTE, OLTRE ALLA RESTITUZIONE DEL PREZZO E DELLE SPESE SOSTENUTE DA QUEST'ULTIMO.

FEDERAZIONE RUSSA

- PAESE ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI.
- UN ACCORDO COMMERCIALE CON L'ESTERO DEVE ESSERE CONCLUSO IN FORMA SCRITTA, A PENA DI INVALIDITÀ.
- IL CONTRATTO SI CONSIDERA CONCLUSO IN FORMA SCRITTA ANCHE SE FORMALIZZATO MEDIANTE SCAMBIO DI MESSAGGI VIA TELEGRAFO, TELEFAX, E-MAIL E ALTRI MEZZI ANALOGHI CHE CONSENTANO DI STABILIRE IN MODO AFFIDABILE LA PROVENIENZA DEL MESSAGGIO DALLE PARTI.

- È AMMESSA LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO IN VALUTA DIVERSA DAL RUBLO PER EVITARE VARIAZIONI DOVUTE ALL'INFLAZIONE.
- I PAGAMENTI FRA PERSONE GIURIDICHE O FRA PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE DEVONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE I CANALI BANCARI (IL PAGAMENTO IN CONTANTI È AMMESSO SOLO PER CIFRE INFERIORI A 60.000 RUBLI, EQUIVALENTI A € 1.500 CIRCA).

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E DEL RISCHIO DI PERIMENTO DEI BENI

- REGOLA GENERALE: LA PROPRIETÀ DEL BENE VIENE TRASFERITA ALL'ACQUIRENTE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL BENE STESSO AL TRASPORTATORE DA PARTE DEL VENDITORE, SALVO DIVERSO ACCORDO DELLE PARTI.
- È POSSIBILE PREVEDERE LA RISERVA DI PROPRIETÀ IN FAVORE DEL VENDITORE SINO ALL'INTEGRALE PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE.
- IL RISCHIO RELATIVO AL PERIMENTO DEL BENE PASSA ALL'ACQUIRENTE A SEGUITO DELLA CONSEGNA AL TRASPORTATORE, ECCETTO DIVERSA DISPOSIZIONE CONTRATTUALE.

- IL RISCHIO DI PERIMENTO RELATIVO A MERCI VENDUTE DURANTE IL LORO TRASPORTO PASSA ALL'ACQUIRENTE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
- IL VENDITORE È RESPONSABILE PER I DANNI CONSEGUENTI ALL'EVIZIONE DEL BENE (VALE A DIRE SE UN TERZO RIVENDICA CON SUCCESSO LA PROPRIETÀ DEL BENE VENDUTO) EVENTUALMENTE SUBITA DALL'ACQUIRENTE; OGNI PATTO INTESO AD ESCLUDERE O LIMITARE TALE RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE È NULLO.

CONSEGNA DEI BENI

- **CONTRATTO DI VENDITA: SALVO PATTO CONTRARIO, L'OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE DI CONSEGNARE LA MERCE SI CONSIDERA ADEMPIUTA CON LA CONSEGNA DELLA MERCE STESSA AL TRASPORTATORE.**
- **NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO CHE PREVEDE CONSEGNE DA EFFETTUARE CON REGOLARITÀ, QUALORA NON SIA PREVISTO UN PIANO DI CONSEGNE CHE RIPORTI I SINGOLI TERMINI DI SCADENZA, CIASCUNA CONSEGNA DEI BENI DEVE AVVENIRE IN UGUALI QUANTITÀ CON CADENZA MENSILE.**

- L'ACQUIRENTE PUÒ RIFIUTARE LA MERCE CONSEGNATA IN RITARDO, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL VENDITORE, MA RIMANENDO COMUNQUE OBBLIGATO AD ACCETTARE E PAGARE LA MERCE RICEVUTA PRIMA DELLA COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO.
- NEL CASO IN CUI IL VENDITORE CONSEGNI UNA QUANTITÀ DI BENI INFERIORE RISPETTO A QUELLA PATTUITA, L'ACQUIRENTE HA IL DIRITTO DI RICHIEDERE I BENI NON CONSEGNATI O DI RINUNCIARE AI BENI GIÀ CONSEGNATI, CHIEDENDO LA RESTITUZIONE DELLE SOMME GIÀ PAGATE.
- SALVO PATTO CONTRARIO, L'ACQUIRENTE DEVE RESTITUIRE AL VENDITORE GLI IMBALLAGGI CHE POSSONO ESSERE RIUTILIZZATI.

- SE IL VENDITORE NON TRASFERISCE ALL'ACQUIRENTE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI BENI COME PRESCRITTA DALLA LEGGE E/O DAL CONTRATTO, L'ACQUIRENTE DEVE FISSARE UN TERMINE RAGIONEVOLE PER LA CONSEGNA DI TALE DOCUMENTAZIONE; QUALORA IL VENDITORE NON CONSEGNI LA DOCUMENTAZIONE ENTRO TALE TERMINE, L'ACQUIRENTE PUÒ RIFIUTARE I BENI, A MENO CHE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO NEL CONTRATTO.

GARANZIA DI CONFORMITÀ DEI BENI

- LA QUALITÀ DEI BENI DEVE ESSERE CONFORME ALLE CONDIZIONI STABILITE NEL CONTRATTO.
- QUALORA NEL CONTRATTO MANCHINO INDICAZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ DEI BENI, IL VENDITORE DEVE CONSEGNARE ALL'ACQUIRENTE BENI CHE ABBIANO I REQUISITI QUALITATIVI ABITUALMENTE RICHIESTI PER PRODOTTI SIMILI.
- SE IL VENDITORE ERA A CONOSCENZA DELLO SPECIFICO SCOPO PER CUI L'ACQUIRENTE HA ACQUISTATO I BENI, IL VENDITORE DEVE CONSEGNARE ALL'ACQUIRENTE PRODOTTI ADATTI A TALE SCOPO.

- È, IN OGNI CASO, IMPORTANTE INSERIRE NEL CONTRATTO I RIFERIMENTI A CONCRETI INDICATORI QUALITATIVI OPPURE AGLI STANDARD ELABORATI DAL COMITATO STATALE PER GLI STANDARD ("GOSSTANDART") O DA ALTRI ENTI.
- I REQUISITI QUALITATIVI DEI BENI DEVONO ESSERE DETERMINATI CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI CONSEGNA ALL'ACQUIRENTE O AD UN MOMENTO DIFFERENTE STABILITO SU ACCORDO DELLE PARTI.
- LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE ENTRO 20 GIORNI DALLA CONSEGNA.
- EVENTUALI DANNI ESTERNI DEI PRODOTTI DEVONO ESSERE RISCONTRATI AL MOMENTO DEL RICEVIMENTO DEGLI STESSI DA PARTE DELL'ACQUIRENTE.

- LE PARTI DEVONO PREVEDERE ESPRESSAMENTE LA GARANZIA VOLTA AD ACCERTARE CHE I BENI POSSIEDANO LE QUALITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITE, FISSANDONE ANCHE LA RELATIVA DURATA, CON DECORRENZA DALLA DATA DI CONSEGNA DEI BENI ALL'ACQUIRENTE.
- L'ACQUIRENTE CUI SIANO STATI CONSEGNATI BENI DI QUALITÀ INFERIORE ALLO STANDARD CONCORDATO PUÒ OTTENERE A SUA SCELTA:
 - (i) UNA RIDUZIONE DEL PREZZO;
 - (ii) LA RIMOZIONE GRATUITA DEI DIFETTI RICONTRATI;
 - (iii) IL RISARCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA RIPARAZIONE E/O LA SOSTITUZIONE DEI BENI DIFETTOSI.

- SE IL PRODOTTO NON PRESENTA I REQUISITI QUALITATIVI MINIMI PER IL SUO UTILIZZO, L'ACQUIRENTE PUÒ A SUA SCELTA:
 - (i) RISOLVERE IL CONTRATTO;
 - (ii) CHIEDERE LA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO CON UN ALTRO PRODOTTO PRIVO DI DIFETTI.
- SE IL CONTRATTO NON PREVEDE UN PERIODO DI GARANZIA SULLA QUALITÀ DEI BENI, LA DENUNCIA DEI DIFETTI AL VENDITORE DEVE AVVENIRE ENTRO DUE ANNI DALLA RELATIVA CONSEGNA.

INDIA

- PAESE NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI.
- IL CONTRATTO DI VENDITA DI BENI MOBILI PUÒ ESSERE CONCLUSO IN FORMA SCRITTA, VERBALMENTE O PER FATTI CONCLUDENTI.

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E DEL RISCHIO DI PERIMENTO DEI BENI

- LA PROPRIETÀ DEI BENI SI TRASFERISCE ALL'ACQUIRENTE NEL MOMENTO INDIVIDUATO SECONDO LA VOLONTÀ DELLE PARTI.
- PER INDIVIDUARE LA VOLONTÀ DELLE PARTI IN MERITO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEI BENI SI DEVE FARE RIFERIMENTO AL TESTO DEL CONTRATTO, ALLA CONDOTTA DELLE PARTI E ALLE SPECIFICHE CIRCOSTANZE DEL CASO.
- IN CASO DI VENDITA NON SOTTOPOSTA A CONDIZIONI DI BENI DETERMINATI E PRONTI PER LA CONSEGNA, IL PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ AVVIENE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, FATTO IN OGNI CASO SALVO IL DIVERSO ACCORDO DELLE PARTI.
- IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEI BENI ALL'ACQUIRENTE IMPLICA, GENERALMENTE, ANCHE IL PASSAGGIO DEL RELATIVO RISCHIO DI PERIMENTO.

CONSEGNA DEI BENI

- SALVO DIVERSO ACCORDO DELLE PARTI, I BENI DEVONO ESSERE CONSEGNATI NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO O, SE VENGONO FABBRICATI DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, NEL LUOGO DI PRODUZIONE.
- SALVO DIVERSO ACCORDO DELLE PARTI, L'ACQUIRENTE DEVE ADEMPIERE IL SUO OBBLIGO DI PAGAMENTO CONTEMPORANEAMENTE ALLA CONSEGNA DEI BENI DA PARTE DEL VENDITORE.
- I BENI CONSEGNATI DAL VENDITORE NON SI CONSIDERANO ACCETTATI DALL'ACQUIRENTE SE QUEST'ULTIMO NON HA POTUTO ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI CONTROLLARE LA CONFORMITÀ DEI BENI STESSI ALLE CONDIZIONI STABILITE DAL CONTRATTO.

GARANZIA DI CONFORMITÀ DEI BENI

- REGOLA GENERALE: NON VI SONO GARANZIE IMPLICITE SULLA QUALITÀ DEI BENI VENDUTI, NÉ SULLA LORO IDONEITÀ RISPETTO AD UN PARTICOLARE UTILIZZO.
- NESSUNA GARANZIA IMPLICITA VIENE RICONOSCIUTA IN FAVORE DELL'ACQUIRENTE CON RIGUARDO ALL'IDONEITÀ DEI BENI AD UNO SPECIFICO SCOPO NEPPURE SE I BENI VENGONO INDIVIDUATI FACENDO RIFERIMENTO AD UNO SPECIFICO BREVETTO O MARCHIO.
- NESSUNA CONSEGUENZA IMPLICITA SI PRODUCE QUALORA L'ACQUIRENTE RILEVI DEI VIZI NEL CORSO DELL'ISPEZIONE DEI BENI.

- NEL CASO IN CUI L'ACQUIRENTE INFORMI IL VENDITORE DELLO SCOPO PER IL QUALE ACQUISTA I BENI ED I BENI RIENTRINO NELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI ABITUALMENTE VENDUTI DA QUEST'ULTIMO (ANCHE SE NON È IL PRODUTTORE), IL VENDITORE È RESPONSABILE PER LA CONFORMITÀ DEI BENI ALLO SCOPO INDICATO DALL'ACQUIRENTE.
- VENDITA SU CAMPIONE, IL VENDITORE È SOGGETTO ALLA GARANZIA IMPLICITA SUL FATTO CHE:
 - A) L'INSIEME DEI BENI SIA CONFORME AL CAMPIONE SOTTO IL PUNTO DI VISTA QUALITATIVO;
 - B) I BENI SIANO PRIVI DI DIFETTI CHE NON POSSANO ESSERE RICONTRATI CON UNA NORMALE ISPEZIONE.

CINA

- PAESE ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI.
- LE PARTI HANNO L'OBBLIGO DI RISPETTARE, OLTRE I CANONI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA, ANCHE QUELLO DI EQUITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEI RISPETTIVI DIRITTI E OBBLIGAZIONI.
- UN CONTRATTO TROPPO SBILANCIATO A FAVORE DI UNA DELLE PARTI PUÒ ESSERE RISOLTO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ.

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E DEL RISCHIO DI PERIMENTO DEI BENI

- LA PROPRIETÀ E IL RISCHIO DI PERIMENTO DEI BENI PASSANO ALL'ACQUIRENTE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEI BENI STESSI, SALVO DIVERSO ACCORDO DELLE PARTI O DIVERSA PREVISIONE LEGISLATIVA.
- QUALORA I BENI SIANO VENDUTI DURANTE IL LORO TRASPORTO, IL RISCHIO DI PERIMENTO PASSA ALL'ACQUIRENTE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
- SE MANCA L'ACCORDO SUL LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI, IL RISCHIO DI PERIMENTO PASSA ALL'ACQUIRENTE QUANDO IL VENDITORE CONSEGNA I BENI AL PRIMO TRASPORTATORE.

- IL RISCHIO DI PERIMENTO DEI BENI PASSA ALL'ACQUIRENTE ANCHE SE IL VENDITORE, DOPO AVER PROVVEDUTO ALLA CONSEGNA DEI BENI, NON ADEMPIE AL PROPRIO OBBLIGO DI CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE E GLI ACCESSORI RELATIVI AI BENI STESSI.

CONSEGNA DEI BENI

- IL VENDITORE DEVE CONSEGNARE ALL'ACQUIRENTE I BENI OGGETTO DEL CONTRATTO OPPURE I DOCUMENTI CHE PERMETTANO ALL'ACQUIRENTE DI OTTENERE IL POSSESSO E LA PROPRIETÀ DEI BENI.
- SE LE PARTI NON HANNO CONCORDATO IL LUOGO DI SPEDIZIONE DEI BENI, IL VENDITORE ADEMPIE AL PROPRIO OBBLIGO DI CONSEGNA AFFIDANDO I BENI AL PRIMO TRASPORTATORE.

GARANZIA DI CONFORMITÀ DEI BENI

- SE NON SONO IDENTIFICATI I REQUISITI QUALITATIVI CHE I BENI DEVONO POSSEDERE, PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI BENI SI FARÀ RIFERIMENTO A STANDARD FISSATI A LIVELLO STATALE, CHE SPESSO PREVEDONO PARAMETRI QUALITATIVI NON CONFORMI ALLE ASPETTATIVE DI UN ACQUIRENTE OCCIDENTALE.
- SE L'ACQUIRENTE NON DENUNCIA AL VENDITORE ALCUN VIZIO ENTRO IL TERMINE PER L'ISPEZIONE STABILITO CONTRATTUALMENTE, I BENI SI CONSIDERANO, CON RIFERIMENTO ALLA LORO QUALITÀ E QUANTITÀ, CONFORMI AL CONTRATTO.

- SE NEL CONTRATTO NON È FISSATO ALCUN TERMINE PER L'ISPEZIONE DEI BENI, IL COMPRATORE DEVE ISPEZIONARLI E DENUNCIARE GLI EVENTUALI VIZI AL VENDITORE TEMPESTIVAMENTE O, COMUNQUE, ENTRO DUE ANNI DAL RICEVIMENTO DEI BENI STESSI.
- LE PARTI POSSONO, IN OGNI CASO, STABILIRE UN PERIODO DI GARANZIA SUPERIORE AI DUE ANNI.